

Allegato "A" all'atto N. 8824/6740 Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Compassion Italia ETS"

Articolo 1

Costituzione e durata

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Compassion Italia ETS" in seguito chiamata per brevità "Fondazione".

1.2 La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" nonché dal presente statuto. La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "ETS" costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione generale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Torino.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Articolo 3

Scopo e Finalità

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

3.2. La Fondazione persegue le proprie finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza a favore dei bambini poveri e delle loro famiglie, in particolar modo provenienti da o residenti in paesi in via di sviluppo.

3.3 Essa opera in ambito nazionale e internazionale.

La Fondazione, di spiritualità evangelica, si identifica con il credo di Nicea e nasce in risposta alla sensibilità, alla visione ed alla volontà di Gesù Cristo per i bambini: "Chiunque riceve un bambino a nome mio, riceve me" (Matteo 15:5). "Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e m'accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui malato e mi visitaste ... in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me" (Gesù in Matteo 25:35-40).

3.4 La sua finalità principale consiste nella difesa dei bambini dalla miseria spirituale, economica, sociale e fisica per permettere loro di riscattarsi dall'ignoranza, dalla povertà, dalla malattia, dalla violenza, dal crimine, dalla prostituzione minorile e dall'abbandono; di vivere in modo dignitoso e gratificante, ispirati dai valori e dall'esperienza insegnati dal Vangelo, quali la fede, la giustizia sociale, la pace, l'integrità morale, la redenzione, la solidarietà, la responsabilità per se stessi, la propria famiglia, la propria comunità e la propria nazione; di sviluppare la capacità e l'abilità di sostenersi economicamente e di aiutare altri in difficoltà; di curare il proprio benessere fisico, psichico e spirituale.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione sostiene e realizza programmi ed iniziative volte ad accompagnare i bambini nel percorso di sviluppo fisico, psichico, intellettuale, sociale e spirituale fino al completamento del programma previsto nei Centri, fornendo ove possibile le basi per una formazione di livello superiore o per l'inserimento nell'ambito del lavoro o supportandoli nel percorso di studi universitari.

La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5, comma 1, **lettera u**), D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5, comma 1, **lettera i**), D. Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, **lettera n**), D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, comma 1, **lettera w**), D. Lgs. 117/2017).
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (articolo 5, comma 1, **lettera k**), D. Lgs. 117/2017).

4.2. La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività:

- a) svolgere direttamente o in partnership con altri soggetti senza scopo di lucro attività di cooperazione allo sviluppo; in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
- b) avviare direttamente o indirettamente - anche tramite gli strumenti dei mass media, l'editoria, la stampa e le conferenze - iniziative di raccolta fondi e di solidarietà in favore delle popolazioni segnate da miseria, fame, calamità naturali;
- c) amministrare detti ed altri fondi, destinandoli ai progetti indicati dai donatori, siano essi gestiti in proprio o da altri enti, comunità, associazioni operanti a favore dei bisogni delle popolazioni meno fortunate, anche se le loro sedi fossero all'estero;
- d) istruire, inviare e sostenere personale qualificato nei Paesi in via di sviluppo, a sostegno di progetti di assistenza già esistenti o da ristrutturare ed avviare;
- e) avviare e gestire uffici e centri, nonché costituire strutture sociali ed assistenziali, atti allo sviluppo dei fini associativi;
- f) sensibilizzare i donatori attraverso viaggi presso i paesi in via di sviluppo per conoscere le attività realizzate per contrastare la povertà spirituale, economica, sociale e fisica dei bambini e dei ragazzi;
- g) organizzare progetti di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, rifugiati e migranti che arrivano in Italia per qualsiasi causa e si trovano nel

territorio nazionale privi di ogni assistenza e tutela;

h) realizzare progetti per minori che vivono in Italia in situazione di disagio economico e sociale che sono a rischio di emarginazione sociale e povertà educativa.

4.3 La Fondazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

4.4 Per il conseguimento dei suoi fini la Fondazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Fondazione.

Articolo 5

Attività diverse e di raccolta fondi

5.1 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ente potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa pro tempore vigente.

5.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e prestiti, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
- costituire o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri scopi, a società.

Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

5.3 La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato e le associazioni culturali e artistiche esistenti sul territorio e favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera nei propri ambiti di attività, o ad essi complementari. Tutte le attività possono essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore artistico,

enti pubblici e/o privati.

5.5 La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile come risultanti dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.

6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
- c) lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
- d) fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4. La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs.117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Fondo di Gestione

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- a) rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio;
- b) avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) elargizioni provenienti da membri, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;
- d) lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- e) proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- f) i fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

7.2 Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato di Indirizzo (Steering Committee), se nominato.

8.2 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, con votazione palese e a maggioranza dei presenti e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come consigliere.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Previo deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

9.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolge le funzioni.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che può constare di un numero dispari di membri compreso tra tre e sette, incluso il Presidente della Fondazione, viene stabilito di volta in volta al momento della nomina, dal Consiglio di Amministrazione uscente.

10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato a decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili senza interruzione; per data di insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i suoi componenti.

10.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

- un membro da "Compassion International, Inc.", con sede a Colorado Springs, Columbia (Stati Uniti d'America), 12209 Voyager Parkway (di seguito "Compassion International");
- un membro da "Compassion Espana", con sede in Madrid (Spagna), calle Mequinenza, 20 Bajos (di seguito "Compassion Espana");
- per la parte residua dal Consiglio di Amministrazione uscente.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione:

- qualora il consigliere sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, procede immediatamente alla cooptazione di un altro membro;
- qualora si tratti di un consigliere la cui nomina è di competenza di Compassion International o Compassion Espana, richiede tempestivamente a tale ente di procedere alla sostituzione del consigliere. In assenza di risposta, entro tre mesi dalla richiesta inviata con mezzo che garantisca la data certa, la cooptazione sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il consigliere cooptato resterà in carica sino al termine del mandato del Consiglio stesso.

In coincidenza con la delibera di approvazione del bilancio con il quale si verifica la scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione delibererà il numero dei membri della prossima consiliatura e nominerà i membri di propria nomina; nei

tre mesi precedenti, invierà a Compassion International e a Compassion Espana la richiesta di nomina dei membri di sua spettanza.

Qualora la risposta non pervenisse nei tre mesi successivi, la totalità dei membri verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resta in carica per tre esercizi.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
- b) vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- c) nominare, ove necessari, i Revisori dei Conti;
- d) nominare i soggetti che acquisiscono la qualifica di Sostenitori e gli eventuali ulteriori membri del Comitato di Indirizzo;
- e) adottare uno o più regolamenti di amministrazione;
- f) definire la struttura operativa della Fondazione;
- g) predisporre e approvare il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;
- h) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- i) l. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- j) m. deliberare le eventuali modifiche dello statuto;
- k) n. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art 17 del presente statuto.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall'Organo di Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

12.3 L'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione – è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale.

12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e le modifiche statutarie che sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

12.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

12.8 Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

13.1 L'ente Compassion International nomina un organo di controllo, che può essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, i membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati; entro tre mesi dalla scadenza del mandato tale ente procede con la nomina dell'organo di controllo, in caso di inerzia la nomina dell'organo di controllo è designato da Compassion Espana.

Il Consiglio di Amministrazione determina, con il parere vincolante di Compassion International, l'ammontare del compenso dell'Organo di Controllo nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

13.3 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

13.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.7 Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

13.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

13.9 Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Articolo 14

Esercizio finanziario

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo luglio e termina il trenta di giugno di ciascun anno.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'organo di controllo e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare secondo le previsioni di legge.

14.3 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

14.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il medesimo termine.

14.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 15

Sostenitori e Comitato di Indirizzo (Steering Committee)

15.1 Ottengono la qualifica di "Sostenitori" i soggetti, persone fisiche e giuridiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione, all'interno del regolamento amministrativo, disciplina le modalità e la durata di partecipazione dei Sostenitori alla vita della Fondazione, le

eventuali altre condizioni di adesione, nonché quelle di esclusione e revoca della qualifica, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

15.2 I Sostenitori possono far parte, personalmente o tramite un proprio delegato, del Comitato di Indirizzo (Steering Committee) che, ove nominato, assiste e coadiuva, con funzione consultiva, il Consiglio di Amministrazione nella redazione delle linee di intervento e nella definizione delle priorità delle attività della Fondazione. Il Comitato, a cui partecipano tutti i Consiglieri, può altresì essere integrato mediante l'individuazione di personalità rilevanti, nei settori di intervento della Fondazione, che possono essere di aiuto e di supporto scientifico. Le riunioni del Comitato di Indirizzo, che è convocato dal Presidente della Fondazione, si svolgono secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo.

15.3 I Sostenitori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a discrezione del Consiglio stesso.

15.4 Il Comitato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno ed è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre.

Articolo 16

Modifiche statutarie

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

17.2 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

17.3 L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera che nominerà anche il liquidatore, e accertata secondo le modalità di legge.

17.4 In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

17.5 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali successive integrazioni e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l'ente opera.

Firmato: Paul Timothy Schafer
" Alberto Valsecchi